



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1341/2012

tra

E S

ATTORE

e

S S

CONVENUTO

Oggi **15 maggio 2014** ad ore 12 innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Poppi, sono comparsi:

Per **E S** l'avv. **S** per **S S** avv. **S**

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1341/2012** promossa da:

E. S. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. S.
elettivamente domiciliato presso il difensore avv.

ATTORE

contro

S. S. (C.F.) con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in presso il difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda appare parzialmente fondata e, come tale, deve essere accolta nei limiti di cui oltre.

Innanzitutto devono premettersi i principi espressi dalla Suprema Corte -già richiamati nell'ordinanza 17.5.2012- secondo cui l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli art. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c..

Conseguentemente, il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa, senza tuttavia prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla



valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, e quali alle prove goduti ed evidenziati eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

Partendo dalla valutazione di questi ultimi aspetti, le prove raccolte in giudizio dimostrano che S. S. è operaio metalmeccanico e gode di un reddito da lavoro di circa € 1.300 mensili, conduce in affitto un'abitazione con un canone mensile di € 470 e si trova a dover assistere, anche economicamente, la madre che percepisce una pensione di circa € 700 (cfr. dep. S. S. e S. S.), mentre l'attrice, madre di tre figli, vive nella casa che le è stata assegnata un sede di separazione personale dal marito, da cui percepisce un assegno di € 400 mensili.

Scendendo ad esaminare nel dettaglio la domanda proposta e valutando le risultanze istruttorie, risulta innanzitutto indispensabile distinguere i diversi periodi dalla nascita di C. -che attualmente ha 8 anni- ad oggi, considerato che per il periodo aprile 2006 / luglio 2009 l'attrice lamenta l'integrale inadempimento del padre alle obbligazioni nei confronti del figlio, dall'agosto 2009 al giugno 2011 il convenuto ha spontaneamente versato € 200,00 mensili -somma rispetto alla quale l'attrice ha sollevato eccezioni di non congruità-, mentre per il periodo successivo (ovvero dal luglio 2011) S. S. ha versato mensilmente alla signora S. E. la somma di € 350,00 (comprensiva delle spese straordinarie) stabilita all'esito del proc. R.G. 2126/11.

Pertanto, la domanda qui svolta dall'attrice riguarda il periodo che va dalla nascita di C. al giugno 2011.

Per questo periodo sicuramente deve riconoscersi una somma congrua come contributo al mantenimento in favore di parte attrice: il criterio di liquidazione, tuttavia, non può essere quello proposto dall'attrice (somma successivamente riconosciuta per il contributo al mantenimento -€ 350- con rivalutazione, moltiplicata per le mensilità arretrate) per i motivi sopra esposti, così come dovrà integrarsi quanto emerso dalle deposizioni testimoniali con criterio equitativo (sarebbe infatti impossibile ricostruire con esattezza le singole spese sostenute in quel periodo).

Valutate le esigenze di un bambino appena nato si devono considerare le spese straordinarie iniziali (culla, passeggino, seggiolino auto: cfr. dep. C. A. e C. A. per € 1.000, ulteriori € 1.000 per l'assistenza di un'infermiera resasi necessaria per una polmonite che ha colpito C. pochi mesi, le rette dell'asilo nido per € 6.000 (€ 300 mensili x 10 mesi x 2 anni), oltre, ovviamente, il mantenimento ordinario che si può quantificare in via forfetaria in € 150 mensili. Pertanto, per il periodo aprile 2006 / luglio 2009 può ritenersi dimostrato il diritto di regresso di S. E. per € 6.925 (€ 13.850 : 2).

Dall'agosto 2009 al giugno 2011 deve ritenersi che la somma spontaneamente versata dal padre (€ 200) sia congrua per il mantenimento ordinario di un bambino di 3-6 anni (comprensivo della retta della scuola materna per € 150 mensili : 2), a cui, tuttavia, devono aggiungersi le spese straordinarie per l'acquisto di occhiali da vista (e verosimile adeguamento delle lenti) per una somma equitativamente indicata in € 400, nonché quelle per la frequenza di un corso di attività sportiva (se ora C. svolge attività sia di nuoto che di calcio -cfr. dep. G. presumibilmente in età più precoce faceva un solo sport) per ulteriori € 1.200 (€ 50 x 8 mesi x 3 anni). Pertanto, per il periodo agosto 2009 / giugno 2011 può ritenersi dimostrato il diritto di regresso di S. E. per € 800 (€ 1.600 : 2).

Pertanto, complessivamente, deve accogliersi la domanda formulata da S. E. nei confronti di S. S. per la somma di € 7.725,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Inoltre, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, si deve condannare parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite -liquidate come da dispositivo- in ragione della metà, compensando per il resto.



Sentenza n. 742/2014 pubbl. il 15/05/2014

RG n. 1341/2012

P.Q.M. Repert. n. 1973/2014 del 16/05/2014

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. E. nei confronti di S. S. ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-condanna S. S. a versare a S. E. a titolo di rimborso la somma di € 7.725,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;

-condanna S. S. alla rifusione della metà delle spese processuali in favore di S. E. che si liquidano in complessivi € 1.380,00, di cui € 55,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, compensando per il resto.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 15 maggio 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

